

Comune di Baselga di Piné
Provincia di Trento



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

**Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giuliano Avi**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Valerio Bazzanella**

Approvato con la consiliare nr. 60 dd. 28.12.2011
Modificato con la consiliare nr. 39 dd. 28.11.2016

INDICE

	<i>pagina</i>
CAPO I - FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO	
Art. 1 <i>Principi e finalità</i>	3
Art. 2 <i>Tipologie di intervento</i>	3
Art. 3 <i>Requisiti soggettivi ed oggettivi</i>	3
CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA	
Art 4. <i>Commissione consultiva</i>	4
CAPO III - INTERVENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA	
Art. 5 <i>Gestione ordinaria: presentazione domande</i>	4
Art. 6 <i>Gestione ordinaria: ammissibilità</i>	5
Art. 7 <i>Gestione ordinaria: erogazione dei contributi</i>	5
CAPO IV – INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	
Art. 8 <i>Manifestazioni sportive: presentazione domande</i>	6
Art. 9 <i>Manifestazioni sportive: ammissibilità</i>	6
Art. 10 <i>Manifestazioni sportive: concessione contributo</i>	7
Art. 11 <i>Manifestazioni sportive: liquidazione contributo</i>	7
Art. 12 <i>Manifestazioni sportive: norme per iniziative straordinarie</i>	8
CAPO V - ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI	
Art. 13 <i>Attrezzature sportive fisse e mobili: presentazione domande</i>	8
Art. 14 <i>Attrezzature sportive fisse e mobili: ammissibilità</i>	9
Art. 15 <i>Attrezzature sportive fisse e mobili: concessione contributo</i>	9
Art. 16 <i>Attrezzature sportive fisse e mobili: liquidazione contributo</i>	9
CAPO VI – REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI	
Art. 17 <i>Impianti sportivi: presentazione domande</i>	10
Art. 18 <i>Impianti sportivi: ammissibilità</i>	10
Art. 19 <i>Impianti sportivi: concessione contributo</i>	11
Art. 20 <i>Impianti sportivi: liquidazione contributo</i>	11
Art. 21 <i>Impianti sportivi: rideterminazione del contributo</i>	12
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 22 <i>Esclusione di responsabilità</i>	12
Art. 23 <i>Procedimento amministrativi</i>	12
Art. 24 <i>Abrogazione</i>	12
Art. 25 <i>Norma transitoria</i>	13

PREMESSA

Il Comune di Baselga di Piné, in ottemperanza all'art. 7 della L.R. 31.07.1993 nr. 13 e all'art. 15 della L.P. 16.07.1990 nr. 21, dispone con il presente regolamento criteri, termini e modalità per l'erogazione e la liquidazione di contributi alle associazioni per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva nell'ambito comunale.

CAPO I FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI e TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 1 Principi e finalità

Il Comune di Baselga di Piné sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative. Con il sostegno finanziario, il patrocinio o la collaborazione il Comune intende favorire le attività in ogni loro espressione, indirizzando ogni sforzo per il raggiungimento degli ideali che sono alla base dell'attività stessa. Il Comune ritiene che l'investimento nello sport sia un investimento per il futuro e attiva ogni iniziativa e collaborazione per garantire la migliore organizzazione volontaristica nel campo sportivo, mediante sostegni alle diverse Associazioni, sia diretti che indiretti.

Art. 2 Tipologie di intervento

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene il settore sportivo attraverso:

- a) la concessione di strutture e spazi per lo svolgimento delle attività;
- b) la concessione di contributi per:
 - la gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva;
 - l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale, nazionale e internazionale.

I fondi annualmente stanziati a Bilancio per la concessione dei contributi ai sensi della precedente lett. b) sono destinati:

- il 65% al finanziamento dell'attività delle Associazioni sportive operanti sul territorio;
- il 20% al finanziamento di manifestazioni sportive di alto livello organizzate sul territorio comunale;
- il 15% alla gestione di impianti sportivi, non diversamente sovvenzionati dal Comune.

2. Inoltre il Comune può concedere contributi straordinari per:

- l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
- le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi.

Art. 3 Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. L'accesso ai benefici di cui al precedente art. 2 è subordinato all'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni.
2. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), nonché gli interventi di carattere straordinario di cui al comma 2, possono essere disposti in favore di enti e associazioni, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico sul territorio del Comune di Baselga di Piné e in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la loro sede legale, sociale, organizzativa a Baselga di Piné, che comunque svolgano attività agonistica di rilevanza primaria sul territorio comunale;
 - essere affiliati ad una Federazione sportiva nazionale o ad organizzazioni sportive operanti a livello provinciale oppure ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Baselga di Piné da almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo;
3. Sono ammessi anche finanziamenti a Enti e Associazioni a carattere sovra comunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale e le iniziative e manifestazioni proposte si svolgano sul territorio comunale.

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 4 Commissione consultiva

1. E' istituita una commissione consultiva per la promozione dello sport, i cui componenti sono nominati dal Sindaco su designazione dei capigruppo consiliari, garantita la rappresentanza della minoranza. Tra le funzioni della commissione rientrano:
 - l'espressione del parere non vincolante in ordine all'assegnazione dei finanziamenti;
 - l'espressione di pareri in materia di attività sportiva in generale, ove richiesti dagli organi comunali.
 I pareri della commissione sono intesi come atto di natura consultiva, propedeutico all'adozione di atti di indirizzo della Giunta, spettando la liquidazione dei contributi al Dirigente/Responsabile del Servizio, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.
2. La commissione è composta da:
 - Il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
 - due membri nominati dal Consiglio comunale, di cui uno designato dalla minoranza;
 - due dirigenti delle società sportive dilettantistiche operanti nel Comune;
 - funge da segretario un membro della commissione.
 Ciascuna società non potrà avere più di un rappresentante in seno alla Commissione.
3. I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione consultiva, decadono dalla carica.

CAPO III INTERVENTI per la GESTIONE ORDINARIA

Art. 5 Gestione ordinaria: presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento a sostegno della gestione ordinaria, sono presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni

sportive interessate presentano:

- a) la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nella precedente stagione;
 - b) il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
 - c) copia del modello EAS (modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi).
4. La struttura comunale competente può procedere a controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

Art. 6 Gestione ordinaria: ammissibilità

1. Non sono ammissibili a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 5;
 - b) presentate da singole sezioni di polisportive;
 - c) presentate da società di capitali e/o da parte d'altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Sono ammissibili a contributo le sole spese inerenti l'attività sportiva del richiedente così come specificata nel rispettivo statuto sociale. In particolare non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento;
 - c) spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - d) spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili nonché premi per lotterie e simili;
 - e) spese per viaggi in Italia e/o all'estero non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - f) interessi passivi per fidi o mutui bancari;
 - g) ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza agli scopi sociali del richiedente.

Art. 7 Gestione ordinaria: erogazione dei contributi

1. Per la determinazione del contributo finanziario, sono rilevanti :
 - Iscrizione alle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o a Organizzazioni di riferimento;
 - la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari;
 - numero di tesserati;
 - la consistenza dell'attività giovanile;
 - attività sportive con il coinvolgimento di associazioni sportive per soggetti diversamente abili ;
 - attività in collaborazione con il Comune ;
 - attività svolte con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
 - la gestione di impianti sportivi ;
 - la multidisciplinarietà;
 - applicazione del regolamento Ecofeste per l'organizzazione di feste.
2. Il contributo eventualmente non erogato, per richieste insufficienti in base ai parametri sopra esposti sarà concesso in base ad una valutazione discrezionale da parte della Giunta comunale.
3. L'Amministrazione comunale procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

4. La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva, verifica periodicamente parametri e relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi.
5. Il Responsabile del servizio comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento ed in relazione agli indirizzi e parametri disposti dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione consultiva, adotta il provvedimento di assegnazione dei contributi.
6. Su conforme indirizzo della Giunta Comunale il Responsabile del servizio comunale competente può disporre l'erogazione di un acconto sul contributo dell'anno di riferimento nella misura massima pari al 50% del contributo assegnato nell'anno precedente.¹

CAPO IV INTERVENTI per MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 8 Manifestazioni sportive: presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento per lo svolgimento di manifestazioni sportive, sono presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
 - a) la ricaduta promozionale, sportiva e turistica, a favore dell'immagine di Baselga di Piné e delle sue località;
 - b) l'inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali e nazionali;
 - c) la rilevanza territoriale (internazionale, nazionale);
 - d) la longevità organizzativa;
 - e) la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti della popolazione;
 - f) il numero, la qualità e la provenienza degli atleti partecipanti;
 - g) la partecipazione di atleti, anche locali;
 - h) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - i) la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - j) la capacità di autofinanziamento, con apporti sia da parte di privati che di altri Enti pubblici;
 - k) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - l) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
4. L'Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini istruttori.

Art. 9 Manifestazioni sportive: ammissibilità

1. Sono ammissibili solo le spese strettamente correlate all'allestimento e allo svolgimento della manifestazione sportiva.

¹ Comma 6 aggiunto con la consiliare nr. 39 dd. 28.11.2016

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento;
 - c) spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - d) spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili;
 - e) ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza alla realizzazione della manifestazione finanziata.
3. Le spese non documentabili (cancelleria, telefono, fax, posta etc.) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.
4. Non sono ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 8;
 - b) di singole sezioni di polisportive;
 - c) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.

Art. 10 Manifestazioni sportive: concessione del contributo

1. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 8 e sentita la Commissione consultiva, definisce se e in quale misura corrispondervi, definendo un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande.
2. L'assegnazione dei contributi viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.
3. L'importo del contributo comunale, sommato ad altri eventuali finanziamenti pubblici, non può comunque superare le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.
4. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso finanziario del Comune; di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione in fase di rendicontazione.

Art. 11 Manifestazioni sportive: liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato dopo lo svolgimento della manifestazione su presentazione, entro 180 giorni dalla conclusione della stessa, di conforme richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione sull'esito della manifestazione;
 - b) rendiconto finanziario della manifestazione contenente analitico riepilogo di tutte le spese sostenute, di tutte le entrate derivate dal concorso degli utenti, di privati e di eventuali enti pubblici, nonché il relativo disavanzo. Tale relazione deve indicare che il contributo assegnato dal Comune di Baselga di Piné copre quota parte dell'effettivo disavanzo registrato dalla manifestazione e che per tale quota parte non vi è sovrapposizione di contributo di altro ente pubblico. In caso di concorso di altri enti pubblici sull'istanza di liquidazione è necessario riportare anche la denominazione degli enti ai quali sono stati richiesti contributi anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati;
 - c) rassegna delle eventuali pubblicazioni ed articoli redazionali inerenti la manifestazione;
 - d) nota del legale rappresentante, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che la spesa sostenuta è documentata da giustificativi almeno fino all'importo del finanziamento

pubblico complessivo, custoditi presso il soggetto beneficiario e a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli.

2. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo.
3. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - c) qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti pubblici diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio;
 - d) in mancanza del pubblico annuncio del concorso finanziario del Comune alla realizzazione della manifestazione previsto all'art. 10 comma 4.;
 - e) in mancanza della presentazione dell'istanza di liquidazione nei 180 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione.
4. In tutti i casi l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già erogate indebitamente o in eccedenza.

Art. 12 Manifestazioni sportive: norme per iniziative straordinarie

Il Comune, in deroga a quanto previsto al comma 1) dell'art. 8, può ammettere a contributo domande di intervento pervenute dai soggetti di cui all'art. 3 per l'organizzazione di manifestazioni e/o iniziative particolari straordinarie non ricorrenti, dovute a situazioni eccezionali e/o di interesse pubblico istituzionale, in particolare se realizzate nell'ultima parte dell'anno. Tali situazioni devono essere indicate specificamente sia nella domanda sia nel provvedimento di assegnazione del contributo, in particolare deve essere verificata l'effettiva pubblica utilità della manifestazione e la sua valenza territoriale.

CAPO V ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO di ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI

Art. 13 Attrezzature sportive fisse e mobili: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente per l'acquisto il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili sono presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
 - a) il loro, esclusivo o prevalente, utilizzo per finalità sportive;
 - b) i dati anagrafici e l'attività svolta dall'Associazione richiedente;

- c) il preventivo di spesa e relazione illustrativa;
 - d) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature e l'impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive qualora le attrezzature siano collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica.
4. L'Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori ed effettuare sopralluoghi.

Art. 14 Attrezzature sportive fisse e mobili: ammissibilità

1. Non possono essere ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art.13;
 - b) di singole sezioni di polisportive;
 - c) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) attrezzature non inventariabili o comunque di importi inferiori ad Euro 50 cadauna/set (es. coppia di reti, set bandierine calcio d'angolo etc.);
 - c) beni di consumo.

Art. 15 Attrezzature sportive fisse e mobili: concessione contributo

1. L'ammontare del contributo finanziario non può superare i seguenti limiti:
 - a) il 70% della spesa ritenuta ammissibile per attrezzatura propriamente sportiva;
 - b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile per attrezzatura con finalità di manutenzione impianti sportivi;
 - c) il 35% per attrezzatura accessoria a finalità sportive (attrezzatura informatica etc.)
2. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 13 e sentita la Commissione consultiva, stabilisce se e in quale misura corrispondervi, definendo un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande.
3. L'assegnazione dei contributi viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 16 Attrezzature sportive fisse e mobili: liquidazione contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito della presentazione di conforme richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto assegnatario corredata da:
 - a) relazione indicante il luogo di collocazione dell'attrezzatura acquistata e l'utilizzo previsto;
 - b) eventuale dichiarazione attestante finanziamento di altri soggetti diversi dal Comune;
 - c) copia delle fatture quietanziate o altra documentazione a prova giustificativa dell'avvenuto acquisto e dell'importo pagato.
2. Le attrezzature devono essere acquistate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
3. La struttura comunale competente può accertare presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata ed utilizzata allo scopo dichiarato.

4. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, e non può comunque essere superiore al disavanzo, al netto di ulteriori finanziamenti assegnati da parte di soggetti diversi dal Comune.
5. Il contributo è revocato qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio; in tal caso l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.

CAPO VI

REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE e MIGLIORAMENTO di STRUTTURE e IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17 Impianti sportivi: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente regolamento per la realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi sono presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del comune entro il 31 di ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi sono rilevanti:
 - a) le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - b) la qualità del progetto preliminare;
 - c) il piano di finanziamento;
 - d) la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
 - e) l'importo delle spese di progettazione;
 - f) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.
4. Le domande vanno corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) piano di finanziamento;
 - d) una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
 - e) progetto preliminare redatto da tecnico abilitato;
 - f) documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile, nel caso in cui l'intervento non fosse realizzato su proprietà comunale, per un periodo di almeno 5 anni.
5. Gli uffici comunali, oltre alla documentazione prevista al punto 4 del presente articolo, possono richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori (es. progetto definitivo o esecutivo, concessione edilizia, ecc.). La produzione dei documenti richiesti nei tempi indicati è condizione vincolante per l'esito del finanziamento.

Art. 18 Impianti sportivi: ammissibilità

1. Non sono ammesse a contributo le domande:

- a. non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 17;
 - b. di singole sezioni di polisportive;
 - c. di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'importo del progetto esecutivo, le spese di progettazione e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del finanziamento.
3. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto oggetto della domanda, al netto di altri contributi pubblici o sovvenzioni ottenute o previste.

Art. 19 Impianti sportivi: concessione contributo

1. L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite stabilito per le spese in economia previsto dalle norme provinciali in materia di lavori pubblici e comunque entro i seguenti limiti:
 - a) il 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento per interventi su immobili di proprietà comunale e o frazionale;
 - b) il 40% del costo dell'intervento, su immobili di proprietà comunale e o frazionale, assistito già da contributi di altro Ente pubblico;
 - c) il 70% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento per interventi su immobili di proprietà non comunale e o frazionale.
2. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui al comma 2 del precedente art. 17 e sentita la Commissione consultiva, stabilisce se e in quale misura corrispondervi.
3. L'assegnazione dei contributi viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 20 Impianti sportivi: liquidazione contributo

1. La liquidazione a saldo del contributo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, ove previste;
 - b. presentazione della dichiarazione attestante la spesa finale sostenuta, la regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati e che il valore dell'investimento realizzato con il concorso del volontariato è pari almeno alla spesa ammessa a contributo;
 - c. presentazione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo;
 - d. dichiarazione attestante il vincolo di destinazione ad uso sportivo quinquennale , rilasciato dal soggetto proprietario, relativamente ad interventi realizzati su immobili non di proprietà comunale;
 - e. effettiva esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali.
2. Il concorso del volontariato è valutato nella misura massima del 20% sulla spesa ammessa e comunque non oltre il 25% della spesa regolarmente documentata tramite fatture o altri documenti di spesa.
3. L'Amministrazione Comunale per contributi superiori a 5.000 euro, su richiesta del beneficiario attestante l'inizio lavori e corredata, ove previsto, dalla dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui al punto 1., lett. a) e d), può concedere un'anticipazione pari al 50% (cinquanta per cento) del contributo assegnato.

Art. 21 Impianti sportivi: rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato quando:
 - a) dal bilancio consuntivo risultino spese non documentate e giustificate;
 - b) sia evidenziata una diminuzione della spesa prevista;
 - c) sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo è rideterminato fino alla sua revoca quando:
 - a) è accertata una cospicua difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica e edilizia e quanto realizzato;
 - b) si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento.
3. Il contributo è revocato con diritto di recupero degli importi eventualmente già liquidati, anche quando, sulla base delle verifiche d'ufficio, si accerti l'omessa indicazione nel bilancio consuntivo di altri contributi erogati a favore di medesimo beneficiario o per medesima iniziativa da soggetti diversi dal Comune.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Art. 22 Esclusioni di responsabilità

1. In relazione ai contributi concessi, il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario del finanziamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla realizzazione delle opere, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato contributi, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti dei precedenti articoli.

Art. 23 Procedimenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo relativo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di avvio del procedimento stesso.
2. I termini dei procedimenti di cui al presente regolamento sono stabiliti dalla legge e nel rispetto del Regolamento sul procedimento amministrativo, ove approvato.

Art. 24 Abrogazione

Il presente regolamento abroga espressamente il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, approvato con la deliberazione consiliare nr.24 dd.14.04.2009.

Art. 25 Norma transitoria

1. Per il finanziamento della gestione ordinaria anno 2011 (relativa all'attività svolta nell'anno 2011), il termine fissato dall'art. 5, comma 1, per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2012.
2. Per il finanziamento delle manifestazioni sportive programmate nel corso del 2012, il termine fissato dal primo comma dell'art. 8 per la presentazione delle domande è differito al 31 marzo 2012.
3. Per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili e per il finanziamento per la realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi, programmati nel corso del 2011, i termini fissati rispettivamente dell'art. 13, comma 1 e dall'art. 17, comma 1, per la presentazione delle domande sono differiti al 31 gennaio 2012.

C39-2016